



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO R. LAPORTA

05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.gov.it

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

L'Istituto Omnicompensivo R.Laporta con sede in Fabro Scalo, Via Giovanni XXIII, 13 CF. 90009750556 rappresentato legalmente dalla Dirigente Dott.ssa **Cristina MARAVALLE** nata a Roma 02/9/1960, e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Alto Orvietano

E

Il Sig. **ABBAS HASSAN HANZA** nato a Roma il 23/10/1980 residente a Chiusi (SI) in Via M: D'Azeglio,35, tel. 3479502705 Cod. Fiscale BBSHMZ80R23H501P

PREMESSO

- Che l'art. 40 della L. 27/12/1997, n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per l'Autonomia Scolastica;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/2016;
- Visti i finanziamenti degli EE.LL/ altre Amministrazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Il committente, ai sensi del comma art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al Sig, **ABBAS HASSAN HANZA** il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la progettazione e la realizzazione del "**Progetto "Musica Arte e Ritmo"**";
2. Il Sig. **ABBAS HASSAN HANZA** , si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lei avanzate dal Dirigente Scolastico nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione avrà inizio il **10 Novembre 2016**, per terminare inderogabilmente entro il **20 Dicembre 2016** e si svolgerà con cadenza settimanale nella giornata del Giovedì dalle ore 11.10 alle ore 13.10 per gli **alunni della scuola primaria di Montegabbione**
4. L'Istituto a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte, comprensiva altresì delle ore necessarie per lo svolgimento dello spettacolo di fine anno si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di **€ 361,48 esclusa ritenuta d'acconto.**

Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, che potrà essere prorogato qualora l'Ente non abbia provveduto all'accredito del finanziamento, previa presentazione della relativa fattura elettronica (cod. univoco per fattura elettronica UF67WP) e/o parcella.

- 5.** Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
- 6.** In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti.
- 7.** Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non per giusta e giustificata causa sopravvenuta all'affidamento dell'incarico, mediante preavviso da comunicare almeno 5 giorni prima della data in cui si intende risolvere il rapporto a mezzo raccomandata.
- 8.** Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
- 9.** Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
- 10.** Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
- 11.** L'Istituto Comprensivo Alto Orvietano si impegna a raccogliere i dati del prestatore per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 e successive.
- 12.** Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto informazioni relative alle misure di protezione dei rischi valutati dall'Istituto, alle misure di emergenza e al Piano di Evacuazione, ai sensi dell'art.26 del Dec.Lg.vo 81/2004 e successive integrazioni.
- 13.** Il collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
- 14.** Il Collaboratore dovrà attenersi a quanto previsto dal Miur relativamente al Codice di comportamento previsto dei pubblici dipendenti ai sensi del D.Lgs 165/2001.

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Terni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prot. 7436

Fabro Scalo, 17/11/2016

IL COMMITTENTE

IL CONTRAENTE

Dott.ssa CRISTINA MARAVALLE

ABBAS HASSAN HANZA